

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, mediante la decisione della Commissione Ares (2014) 2317513, dell'11 luglio 2014, dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea, degli articoli 2, paragrafo 1, lettera g), e 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la «Convenzione UNECE»), in combinato disposto con la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea della Convenzione UNECE (2005/370/CE).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, mediante la decisione della Commissione C 2014/2002 def, del 31 marzo 2014, dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, della decisione di esecuzione della Commissione 2012/115/UE, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE, della Convenzione UNECE, in combinato disposto con la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea della Convenzione UNECE (2005/370/CE), della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Impugnazione proposta il 12 settembre 2014 dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 luglio 2014, Causa F-63/13, Psarras/ENISA

(Causa T-689/14P)

(2014/C 431/59)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (rappresentanti: P: Empadinhas e C. Meidanis, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Aristidis Psarras (Candia, Grecia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») del 2 luglio 2014 nella causa F-63/13;
- respingere integralmente le domande formulate dal ricorrente nella causa F-63/13
- condannare il ricorrente in primo grado all'integralità delle spese del procedimento, tanto dinanzi al TFP quanto dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Il primo motivo verte sullo snaturamento delle circostanze di fatto per quanto riguarda gli eventi del 4 maggio 2012 e del periodo successivo, nonché su un errore di diritto per quanto riguarda gli articoli 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e 47 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), in combinato disposto con l'articolo 59 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

2. Il secondo motivo verte su un errore di diritto per quanto riguarda l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, in quanto risulta, da un lato, che la constatazione della violazione di tale disposizione comporta automaticamente l'annullamento ex lege dell'atto impugnato, discostandosi in tal modo dalla giurisprudenza secondo la quale il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto dimostrare che, in assenza di violazione, il contenuto dell'atto impugnato avrebbe potuto essere diverso e, dall'altro, che, fondandosi su questa nuova interpretazione contenuta nella constatazione, la giurisprudenza applicata finora sarebbe «in definitiva svuotata di contenuto».
3. Il terzo motivo verte su una violazione dell'obbligo del TFP di pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla convenuta in primo grado e su un difetto di motivazione, nonché sulla violazione e sull'obbligo di rispettare la fase precontenziosa relativa alla domanda di risarcimento.
4. Il quarto motivo verte sulla violazione della giurisprudenza secondo cui l'annullamento dell'atto impugnato equivale in linea di principio ad un risarcimento sufficiente, su un difetto di motivazione e sul fatto che il TFP si è pronunciato ultra vires, nonché su un errore manifesto di valutazione.
5. Il quinto motivo verte su sospetti di mancata imparzialità del TFP.

Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Sony Computer Entertainment Europe/UAMI — Marpefa (Vieta)

(Causa T-690/14)

(2014/C 431/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marpefa, SL (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario n. 1 790 674

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 2 luglio 2014 nel procedimento R 2100/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
-